

Allegato A)

**SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO DI COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)**

L'anno duemiladiciotto, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede dell'Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, a Maniago (PN), in Via Venezia n. 18/A;

TRA

L'Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, che agisce in nome e per conto della medesima,

E

Il / La Dr. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ con studio in \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE

l'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, in attuazione della legge 04 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ha reso indispensabile, per gli enti locali, rivedere ed aggiornare le forme di controllo interno e i modelli di valutazione del personale nonché della performance delle strutture organizzative;

l'art. 14 del citato decreto legislativo prevede che ogni Amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance, cui, ai sensi dell'art. 7 del predetto del D.lgs. citato, compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e) del medesimo articolo;

il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 16, stabilisce che ogni amministrazione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione, singolarmente o in forma associata, si dotano di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, il quale esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 6 del medesimo articolo;

l'art. 42 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 18 detta la disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, come di seguito riportato:

**1.** L'organismo indipendente di valutazione della prestazione esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 3; esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla Giunta, o comunque all'organo esecutivo; le amministrazioni possono esercitare dette funzioni, tramite l'organismo, anche in forma associata.

**2.** L'organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta, o comunque dall'organo esecutivo, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. L'organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da un massimo di tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione, della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Nel caso dell'UTI l'organismo è unico per tutti i Comuni aderenti alla medesima; nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e non aderenti a una UTI l'organismo è costituito da un organo monocratico. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti della stessa amministrazione o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

**3.** L'organismo indipendente di valutazione della prestazione:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
  - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta, o comunque all'organo esecutivo;
  - c) valida la relazione sulla prestazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b); la validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;
  - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
  - e) propone all'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, la valutazione annuale dei dirigenti a seconda dei rispettivi ordinamenti, e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato;
  - f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
  - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.
4. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione spetta un compenso da determinarsi secondo i rispettivi ordinamenti, nonché il rimborso delle spese se e in quanto dovuto in base alla vigente normativa.
5. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede a disciplinare le materie di cui al presente articolo.

#### VISTI:

- il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento sui controlli interni;
- l'avviso di selezione pubblicato nella apposita sezione del sito istituzionale;
- visto l'esito della selezione per come riportato nel verbale di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 322 del 09.07.2018, nel quale si è preso atto della relazione istruttoria della commissione e della mancata nomina dell'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.);
- vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ in forza della quale è stato conferito a \_\_\_\_\_ l'incarico di Componente unico dell'organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) per un triennio, presso l'U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane e i Comuni che ne fanno parte, a decorrere per ciascuno dalla data di scadenza del rapporto in essere;

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

##### **Art. 1**

L'Amministrazione dell'U.T.I. e come sopra rappresentata, affida al \_\_\_\_\_, di seguito nominato "Incaricato", che accetta, l'incarico di componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. 27 Ottobre 2009 n. 150 e dell'art. 42 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 18;

##### **Art. 2**

L'incarico ha a oggetto lo svolgimento, delle attività individuate dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dalle delibere ed atti di indirizzo già adottati e che saranno adottati dall'ANAC, dall'art. 42 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 18, nonché quelle riportate nei Regolamenti vigenti nell'U.T.I. e nei Comuni in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi e di valutazione delle performance.

Si elencano, fra gli altri i seguenti adempimenti in capo all'OIV:

- monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità nonché dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato del medesimo;
- comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate al Sindaco (o al Presidente nel caso dell'U.T.I.);
- collaborazione con i funzionari preposti nella predisposizione e revisione del sistema di misurazione e valutazione delle performance;
- garanzia della verifica della correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dalla norma, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo territoriale e aziendale nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

- proposta al Sindaco della valutazione annuale dei dirigenti e dell'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione e di incentivazione nonché misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura dell'Ente nel suo complesso;
- supporto tecnico al Sindaco, per la misurazione e la valutazione della performance del Segretario Comunale;
- redazione della graduatoria, ai fini dell'attribuzione del premio della performance individuale al personale dipendente, sulla base della valutazione dei dirigenti o degli incaricati di P.O., con facoltà di richiedere la riformulazione delle valutazioni per omessa, imparziale, erronea o irragionevole applicazione dei criteri di valutazione;
- promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- cura, annuale, della realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché della rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale;
- rilascio di eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale;
- validazione del rapporto sulla performance dell'Ente;
- relazione annuale al Sindaco sul livello di funzionamento del sistema di valutazione, della trasparenza e dei controlli interni nell'Ente;
- inoltre, partecipa all'attività di controllo strategico di cui all'art. 147, comma 2, lett. B del T.U.E.L., e al regolamento comunale sui controlli interni e riferisce, in proposito direttamente alla Giunta Comunale.

### **Art. 3**

Il \_\_\_\_\_, accetta l'incarico sopra affidatogli per la durata di un triennio, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare. Alla scadenza il presente incarico cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti senza che l'incaricato abbia nulla a che pretendere dall'U.T.I. e senza bisogno di alcuna disdetta da parte dell'incaricato.

Il compenso, su base annuale è pattuito e accettato dalle parti in € 10.000,00 onnicomprensivo di ogni qualsivoglia spesa (oltre agli oneri di legge a carico dell'Ente), da liquidare semestralmente a presentazione di regolare fattura.

In caso di risoluzione dell'incarico di cui all'art. 8, sarà liquidato unicamente il compenso dovuto per l'opera prestata sino al momento della rinuncia ovvero pronuncia della revoca.

### **Art. 4**

L'incarico non interferisce con i pareri interni previsti dal vigente ordinamento EE.LL.

### **Art. 5**

Ogni iniziativa che comporti oneri a carico dell'Amministrazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Organo competente.

Il Componente Unico dell'O.I.V. svolgerà il proprio incarico in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, pur nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi degli Enti.

Per l'espletamento delle sue funzioni, il Componente dell'O.I.V. potrà ottenere tutti i documenti necessari.

A tal fine, su richiesta dell'O.I.V., il Segretario Comunale impartirà agli uffici le necessarie disposizioni.

L'O.I.V. contrae l'obbligo del segreto d'ufficio sugli atti e documenti esaminati.

### **Art. 6**

L'incaricato pur non essendo soggetto a vincoli di orari predeterminati, nel garantire le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'incarico definiti al precedente punto 2) assicurerà la propria presenza presso gli enti di volta in volta coinvolti, ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

### **Art. 7**

Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono configurate in un rapporto di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 –2237 C.C. e verranno espletate prevalentemente dall'Incaricato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e quindi, fuori da quelle che sono le caratteristiche tipiche del lavoro dipendente.

Le parti dichiarano e danno atto che il rapporto di collaborazione instaurato in forza delle qui delineate pattuizioni, per la sua stessa natura, esclude l'obbligo a carico dell'U.T.I. e dei Comuni di procedere a qualsivoglia assicurazione assistenziale o previdenziale così come esclude l'insorgere dell'obbligo alla corresponsione del contributo premi e versamenti di qualunque tipo.

### **Art. 8**

L'incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti dei singoli Enti appartenenti all'U.T.I., costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

**Art. 9**

Il rischio per l'esatto adempimento delle prestazioni pattuite e/o derivante da errata applicazione della norma ricade esclusivamente sull'Incaricato salvo casi di forza maggiore.

**Art. 10**

Ogni modifica a quanto previsto nel presente contratto non avrà alcun valore se non approvata dalle parti per iscritto anche mediante semplice scambio di lettere.

**Art.11**

Entrambe le parti possono risolvere il presente contratto con preavviso di 90 giorni, mediante lettera raccomandata AR. oppure mezzo posta elettronica certificata. L'U.T.I. si riserva la facoltà di revocare l'incarico, con provvedimento motivato del Direttore, nel caso di sopraggiunta incompatibilità, grave inosservanza dei doveri inerenti all'espletamento dell'incarico, comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.

**Art. 12**

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue eventuali modificazioni e integrazioni, l'Incaricato autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente disciplinare.

**Art. 13**

Ai sensi dell'art. 10, parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese inerenti e conseguenti sono a carico dell'incaricato, che se le assume.

**Art 14**

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza delle attività di cui al presente disciplinare è esclusa la competenza arbitrale; la stessa verrà devoluta al competente Foro di Pordenone.

Il Presente atto viene qui di seguito sottoscritto dalle parti:

Visto letto e sottoscritto in data \_\_\_\_\_

L' Incaricato

\_\_\_\_\_

Per l'U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane

\_\_\_\_\_